

Allegato

al Repertorio n.

Allegato ^B.....
al n° 8811
di raccolta

F.I.S.A.R.. Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori
Associazione di Promozione sociale

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Premessa – Principi fondanti

La F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori – è un'associazione nazionale, senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, di Formazione della persona e culturale su base volontaria che opera nel campo dell'enogastronomia in generale, con particolare attenzione alla diffusione della cultura enologica, per la diffusione della conoscenza del vino, del suo corretto abbinamento al cibo e di un suo consumo consapevole.

Nata a Volterra ed ufficialmente costituita a Pisa nel 1972, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P. di Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001.

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

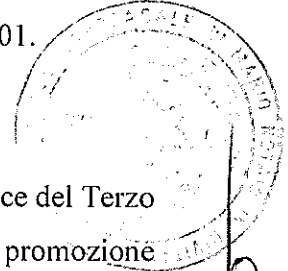
1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora in avanti indicato come “CTS”) è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori Associazione di Promozione Sociale” in forma abbreviata “F.I.S.A.R. A.P.S.” (d’ora innanzi “Associazione”). Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L’Associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”) e dalla normativa interna, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Roberto Bonilla



[Handwritten signature]

Art. 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede in San Giuliano Terme (PI). Il mutamento di indirizzo nell'ambito del Comune di San Giuliano Terme, da adottarsi con delibera del Consiglio Nazionale, non comporta la necessità di una modifica statutaria.

2.2. Il Consiglio Nazionale può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo e Oggetto

3.1. L'Associazione si propone, nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica in tutti i suoi aspetti ed attori, con particolare riguardo alla figura del Sommelier.

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

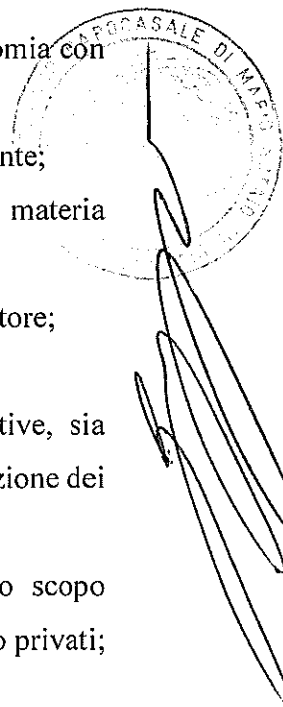
3.4. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all'attività di promozione e valorizzazione della figura e del ruolo del sommelier nell'ambito dell'enogastronomia in generale ed in particolare nel corretto abbinamento e consumo del vino e delle sostanze spiritose in genere.

Art. 4) Attività

4.1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la F.I.S.A.R. potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:

- a) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;
- b) la promozione di percorsi formativi volti ad accrescere la competenza e la consapevolezza culturale degli operatori del settore e degli appassionati, in linea con le finalità educative dell'associazione;
- c) la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della gastronomia con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;
- d) la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;
- e) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;
- f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;
- g) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
- h) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
- i) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- j) la promozione e l'organizzazione di scambi formativi;
- k) l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e a gli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi

Roberto Forcella



in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico; l) la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;

m) la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;

n) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali;

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, servizi di sommellerie. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS, nei limiti e secondo i criteri di cui al Decreto Interministeriale del 19 maggio 2021 e successive modificazioni.

4.3. L'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo, gestire anche tramite altri soggetti costituiti o delegati, di cui mantenga comunque il controllo, iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale, come, ad esempio:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;

- c) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;
- d) svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;
- e) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può eccedere quello previsto dalla normativa applicabile.

5.3 L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. È vietato ogni rimborso spese forfettario.

I volontari hanno diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, o, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, autocertificate. L'Associazione iscrive i volontari in apposito registro e li assicura contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 6) Durata

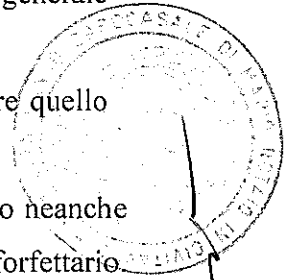
6.1. L'associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o enti senza scopo di lucro,

Roberto Ferri



[Signature]

che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati. Possono essere ammessi come associati anche coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, in tal caso la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da un genitore ovvero da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

7.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Ordinari: sono coloro che non possono fregiarsi del titolo di sommelier previsto al successivo punto b);
- b) Associati Sommelier: sono coloro che hanno conseguito l'attestato di Sommelier F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, la cui equivalenza sarà stabilita, nel caso concreto, dalla Giunta Nazionale, applicando le disposizioni emanate a tale scopo dal Consiglio Nazionale;
- c) Associati sommelier onorari: sono nominati dal Consiglio Nazionale fra coloro che anche non operando necessariamente nel settore enogastronomico e/o vitivinicolo, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Quando nello Statuto si menzionano gli associati senza altre aggettivazioni, questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

7.4. Possono essere ammessi quale Associati Ordinari anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Art. 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

9.2. Gli associati sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie, regolamentari e del codice etico dell'Associazione, nonché della normativa sul trattamento dei dati personali.

9.3. Gli Associati sono tenuti a versare, se non esonerati, la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.

Art. 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'ammissione degli associati avviene previa domanda, da presentare al Consiglio di Delegazione. L'iscrizione nel libro soci della Delegazione comporta automaticamente anche l'iscrizione alla F.I.S.A.R. A.P.S..

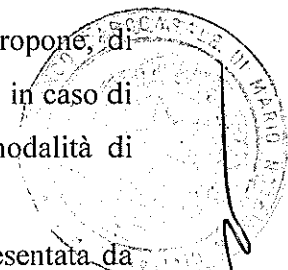
10.2. L'associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie, i regolamenti ed il codice etico e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile. Le modalità di ammissione saranno determinate in apposito regolamento.

10.3. L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di esclusione o radiazione dall'Associazione stessa, ovvero da coloro che, al momento della domanda abbiano posto in essere comportamenti concretamente incompatibili con le finalità associative e/o in evidente conflitto di interessi con l'Associazione. Il diniego deve essere motivato e impugnabile secondo le modalità previste dal presente Statuto.

10.4. L'organo preposto al respingimento della domanda di ammissione degli Associati è il Consiglio di Delegazione, cui essa va indirizzata. Il Consiglio di Delegazione può nominare al proprio interno un'apposita commissione, composta da tre Consiglieri, a cui delegare l'esame e l'approvazione delle domande di ammissione.

10.5. Il Consiglio di Delegazione, o la commissione da esso nominata, deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata.

Roberto Formella



[Handwritten signature]

10.6. In ogni caso di respingimento della Domanda di ammissione, il soggetto che ha proposto la domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati della Delegazione.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha versato nelle casse dell'Associazione la "Quota Annuale", salvo reiezione della domanda di ammissione nei termini previsti dal Regolamento Interno Generale.

Art. 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, anche senza motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata e deve essere indirizzata alla Delegazione presso la quale l'associato risulta iscritto.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia dello stesso. In particolare, non si provvede ad alcun rimborso della quota associativa versata.

Art. 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio di Delegazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, quali la violazione della "Normativa Applicabile" e delle Deliberazioni degli Organi dell'Associazione o, comunque o per gravi motivi, come meglio specificati nel Regolamento interno generale

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Delegazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è stata comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, l'Associato escluso non impugni la stessa innanzi all'assemblea di Delegazione. la quale dovrà essere convocata entro 60 giorni per la decisione.

a) l'Associato escluso resta in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività dell'associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso definitivamente dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea di Delegazione;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale lo stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera annualità in cui è stata deliberata l'esclusione e per l'intera annualità in cui diviene efficace la delibera di esclusione.

12.7. In caso di morosità protratta oltre 30 giorni dalla richiesta di pagamento, l'Associato può essere dichiarato decaduto, per decisione del Consiglio di Delegazione impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri

12.8. In caso di morosità, e fino al momento in cui viene effettuato il pagamento, l'Associato è sospeso da tutti i diritti associativi sia attivi che passivi.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

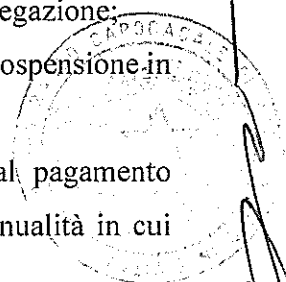
Art. 13) Patrimonio

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e d alle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio; c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;

For the
Robert



[Handwritten signature]

d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio Nazionale delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

13.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8 comma 1 CTS.

Art. 13 bis. Il Marchio FISAR e altri segni distintivi

13bis. 1. Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, ai profili social costituiscono patrimonio della stessa e così pure i segni distintivi anche se non registrati.

13bis. 2. La denominazione ufficiale dell'associazione è "F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori", così come riprodotta nell'Allegato "A", ed è stata registrata presso il Tribunale di Pisa. Successivamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, la denominazione sarà "F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori A.P.S.".

13bis. 3. I marchi ufficiali dell'associazione sono quelli riprodotti nell'allegato "B". Tali marchi sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.).

13bis. 4. La gestione dei marchi e dei segni distintivi FISAR è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale che ne può autorizzare l'uso per iscritto e in via preventiva, salvo eventuale ratifica, secondo i principi e le norme del Regolamento sull'Utilizzo dei Marchi FISAR. Eventuali modifiche al Regolamento sull'Utilizzo dei Marchi FISAR avranno efficacia immediata.

13bis. 5. La FISAR si tutelerà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque utilizzi il Marchio o la Denominazione e/o gli altri segni distintivi senza averne titolo, o li utilizzi in modo non conforme all'autorizzazione e/o per scopi diversi da quelli previsti dallo Statuto e dal regolamento, o comunque in modo tale da arrecare pregiudizio all'immagine, alla reputazione e al buon nome dell'Associazione.

13bis. 6. L'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi è diritto esclusivo della Associazione nazionale FISAR e non può essere impiegato dagli associati o da terzi non autorizzati. È

altresì vietato agli associati o ai terzi non autorizzati l'uso dell'acronimo Fisar in tutte le attività di comunicazione cartacea o digitale, in particolare come dominio web, social media e in ogni altra forma di comunicazione e/o diffusione dell'informazione.

Art. 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

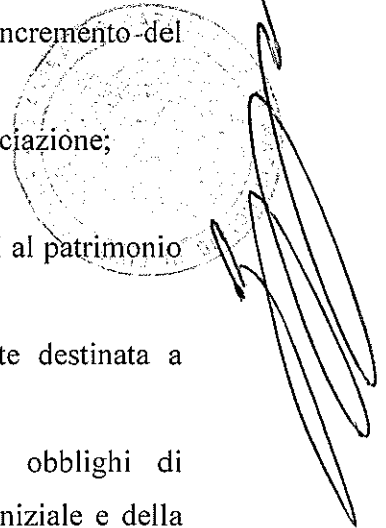
- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Nazionale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione non destinati ad incremento del patrimonio medesimo;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Nazionale ("la Quota Annuale").

Roberto Forcella



15.2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione della Quota Annuale il cui importo è stabilito, per l'anno successivo, dal Consiglio Nazionale entro il 31.10 di ciascun esercizio.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
- c) gli Associati possono effettuare solamente finanziamenti infruttiferi di interessi.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti.

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce

alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o a l'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 18) Incremento del patrimonio.

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Nazionale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Nazionale di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

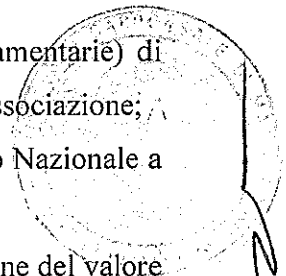
Art. 19) Salvaguardia del patrimonio.

19.1. Il Consiglio Nazionale opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. 19.2. Il Consiglio Nazionale vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Nazionale decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 20) Divieto di distribuzione.

Roberto Formella



[Handwritten signature]

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Nazionale può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447- bis al 2447 decies c.c.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo.

Art. 21bis) Principio di separazione e di leale collaborazione

21bis.1. Tutti gli organi della F.I.S.A.R. ed in particolare l'Assemblea, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri, improntano la propria attività e i propri atti deliberativi al principio della separazione delle diverse funzioni di indirizzo politico, normativa, gestionale, amministrativa, di controllo e giurisdizionale, al fine di consentire l'espletamento democratico della vita associativa nel rispetto dei diversi ruoli e competenze e del principio della leale collaborazione.

Art. 22) Organi

22.1. La struttura organizzativa dell'Associazione è articolata su due livelli:

- a) livello Nazionale o centrale;
- b) livello Territoriale o periferico.

22.2. Sono Organismi Nazionali di direzione politica, di governo e di controllo dell'Associazione: (d'ora innanzi, gli "Organi"):

1) Direzione politica e di governo

- a. l'Assemblea Nazionale degli Associati (d'ora innanzi, anche "Assemblea Nazionale");
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. la Giunta Esecutiva Nazionale (d'ora innanzi anche "Giunta Nazionale");
- d. il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale;

2) Controllo

- a. l'Organo di Controllo;
- b. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);
- c. il Comitato Etico;

d. Il Collegio dei Probiviri;

3) Tecnico

a. Il Centro Tecnico Nazionale (CTN).

22.3. Sono Organismi Territoriali di gestione e coordinamento:

1) di gestione:

a. l'Assemblea di Delegazione;

b. il Consiglio di Delegazione;

c. il Delegato;

2) di controllo:

a. l'Organo di Controllo, al superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;

3) di coordinamento:

a. i Coordinamenti Territoriali.

22.4. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

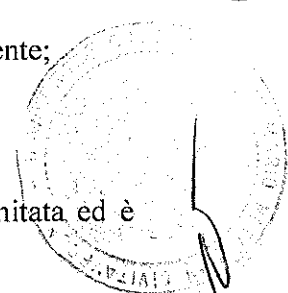
22.5. Il Consiglio Nazionale può proporre all'Assemblea un Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto per l'elezione degli Organi. Il regolamento deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale ed entrerà in vigore non prima di 180 giorni dalla sua approvazione.

22.6. Ad eccezione delle cariche relative all'Organo di Controllo e del Revisore Legale, che possono essere ricoperte anche da non associati, tutte le altre cariche associative e istituzionali sono riservate agli associati e sono esercitate a titolo gratuito. A chiunque ricopra incarichi istituzionali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di missioni per conto dell'associazione secondo il Regolamento Interno Generale.

22.7. Ad eccezione di quanto stabilito al punto 22.6, gli incarichi istituzionali e le cariche di natura elettiva, sia nazionali che territoriali, sono riservati agli associati e sono svolti a titolo gratuito. Le cariche di natura elettiva, sia nazionali che territoriali sono incompatibili tra loro e con gli incarichi nazionali, salvo motivata delibera del Consiglio Nazionale.

22.8. Ad eccezione di quanto stabilito al punto 22.6, tutti gli associati che sono investiti di cariche ed incarichi istituzionali devono mantenere lo stato di associato per tutto il mandato, a pena di decadenza automatica dall'incarico.

Handwritten signature



Handwritten signature

Capo I Gli Organismi nazionali

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea Nazionale rappresenta l'universalità degli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e spetta ad essa delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea Nazionale. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, eticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

23.4. L'Assemblea Nazionale si svolge e delibera secondo il relativo regolamento, le sue deliberazioni obbligano anche gli Associati non intervenuti o dissenzienti.

23.5. Il Consiglio Nazionale può proporre all'Assemblea Nazionale un Regolamento per disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, Il Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale ed entrerà in vigore non prima di 30 giorni dalla sua approvazione.

Art. 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

24.2. L'Assemblea Nazionale in sede ordinaria delibera, inoltre, in merito:

- a) all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale e ne dispone la revoca;
- b) all'elezione dei componenti l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- c) all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e ne dispone la revoca;
- d) alla nomina, ove sia obbligatorio per legge, del Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) alla determinazione dei criteri per i rimborsi delle spese sostenute dagli organismi nazionali;
- f) alla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) all'approvazione e/o modifica del Regolamento Elettorale;

h) all'approvazione di ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto rimette all'approvazione del Consiglio Nazionale) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. L'Assemblea Nazionale ordinaria è detta "Elettiva" quando viene convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

24.3. L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria delibera in merito:

a. alle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

b. alla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 25) Convocazione dell'Assemblea.

25.1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

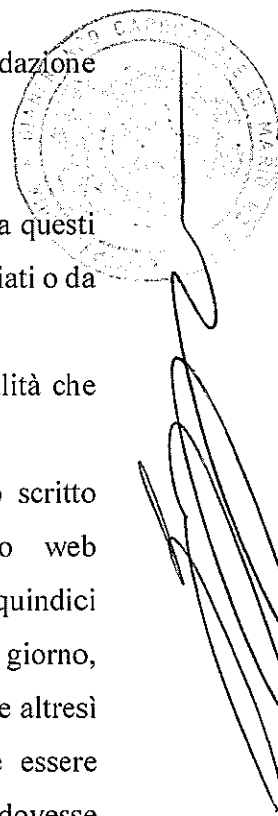
25.2. L'Assemblea Nazionale si svolge nel territorio dello Stato italiano in località che siano facilmente raggiungibili anche con i mezzi del trasporto pubblico.

25.3. La convocazione dell'Assemblea Nazionale avviene mediante un avviso scritto pubblicato sull'organo ufficiale di stampa dell'associazione o sul sito web dell'Associazione, oppure tramite raccomandata, o altri mezzi equivalenti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve altresì indicare la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.

Art. 26) Presidenza dell'Assemblea.

26.1. Il Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Nazionale ovvero, in caso di sua mancanza, il Consigliere Nazionale che abbia età associativa continuativa maggiore, in base a quanto risulta da iscrizione e tesseramento secondo il Libro degli Associati, presente dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, invita la stessa a nominare, scegliendo tra i presenti, il

Roberto Fucille



Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, qualora l'Assemblea non sia convocata in sede "Elettiva", due o più scrutatori.

Qualora l'Assemblea sia convocata in sede straordinaria il ruolo di Segretario è svolto dal notaio incaricato di redigerne il verbale.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea stessa, accerta la regolarità di eventuali deleghe, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea.

27.1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione qualora vi partecipi, in proprio o per delega, almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. Tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota annuale hanno il diritto di partecipare all'Assemblea. Per esercitare il diritto di voto è necessario che l'Associato sia iscritto da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione dell'Assemblea.

27.3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. In caso di Associati minori di età, il voto in Assemblea è espresso da chi ne esercita la potestà genitoriale o, in mancanza, dal suo curatore.

27.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Nazionale, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale, del Comitato Etico, del Collegio dei Probiviri ovvero dipendente dell'Associazione. L'associato delegato non può ricevere più di una delega.

27.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.6. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.7. Nella determinazione del quorum deliberativo non si tiene conto degli associati che dichiarano espressamente di non partecipare al voto.

27.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti di collegamento audio/video, su decisione del Consiglio Nazionale assunta a maggioranza semplice.

La modalità di svolgimento dell'Assemblea, in presenza o a distanza, è indicata nell'avviso di convocazione ed è disciplinata nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento generale.

In caso di utilizzo di strumenti di collegamento audio/video, devono essere comunque garantiti:

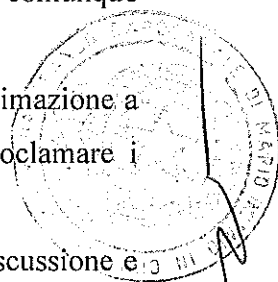
- a) la possibilità di identificare con certezza gli intervenuti, verificarne la legittimazione a partecipare e votare, regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) la possibilità per tutti gli aventi diritto di partecipare effettivamente alla discussione e alla votazione, in tempo reale;
- c) la possibilità per il soggetto verbalizzante di percepire chiaramente lo svolgimento della riunione;
- d) la redazione del foglio presenze, anche digitale, contenente l'elenco nominativo dei partecipanti, che sarà allegato al verbale dell'adunanza;
- e) l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo (anche virtuale) ove si considererà tenuta l'assemblea, che coincide con il luogo in cui si trova il Presidente o il segretario verbalizzante.

Lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e parità di trattamento tra gli Associati.

27.10. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita e delibera:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno i due terzi degli Associati, le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti;

Roberto Parilla



[Signature]

b) In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 100 (cento) associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

27.11. Lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva, che delibera in merito ai punti a, b, e c, di cui al precedente punto 24.2., è disciplinato da apposito Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale almeno 180 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Elettiva.

Art. 27 bis) Assemblee separate

27bis. 1. Su proposta del Consiglio Nazionale l'Assemblea Nazionale può deliberare la costituzione di assemblee separate rispetto a specifiche materie, particolari categorie di associati, determinati ambiti territoriali.

27 bis. 2. La delibera deve prevedere le modalità di funzionamento disciplinandone rispettivamente la composizione, le competenze, le modalità di convocazione e di svolgimento delle stesse, in analogia a quanto previsto dal presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

Sezione II – Consiglio Nazionale.

Art. 28) Competenze del Consiglio Nazionale.

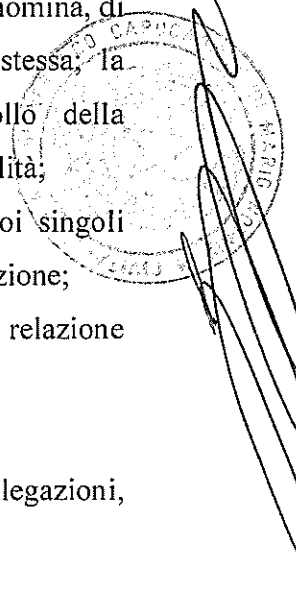
28.1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di amministrazione, di indirizzo politico, amministrativo ed economico e ad esso soltanto è devoluta l'intera competenza della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, pertanto, può svolgere ogni compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Nazionale compete di:

- a) individuare i temi di grandi campagne nazionali;
- b) eleggere al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca;
- c) attribuire ai Consiglieri le deleghe ritenute eventualmente opportune su proposta della Giunta Esecutiva;
- d) deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni su proposta della Giunta Esecutiva;

- e) approvare le quote associative e i servizi agli associati proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) verificare e controllare l'attuazione del programma annuale, approvare il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- g) sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- h) disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, di impossibilità di regolare funzionamento degli organi della Delegazione, ovvero di mancato adeguamento dello statuto e dei suoi regolamenti attuativi allo statuto ed ai regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale, la decadenza immediata dell'organo amministrativo della Delegazione Territoriale e, contestualmente, nominare un Commissario Straordinario che provveda alla gestione corrente ed alla convocazione, entro 90 giorni dalla sua nomina, di un'assemblea per l'elezione dei nuovi organi direttivi della Delegazione stessa; la decadenza dell'Organo amministrativo si estende all'Organo di controllo della Delegazione, ove il Consiglio Nazionale ne ravvisi una sua specifica responsabilità;
- i) attribuire alla Giunta Esecutiva Nazionale ed eventualmente anche ai suoi singoli componenti le deleghe ritenute opportune per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- j) verificare e controllare l'attività svolta dalla Giunta Esecutiva Nazionale, in relazione agli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea;
- k) nominare e revocare i componenti del Centro Tecnico Nazionale;
- l) ratificare la nomina e/o la revoca dei Coordinatori Territoriali eletti dalle Delegazioni, coordinandone e controllandone l'operato;
- m) nominare e/o revocare i componenti del Comitato Etico;
- n) nominare i componenti della Commissione elettorale;
- o) approvare e/o modificare il Regolamento Interno Generale;
- p) approvare e/o modificare il Regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo;

Roberto Formica



- q) approvare e/o modificare il Regolamento per l'utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi, concederne, negarne, monitorarne e tutelarne l'uso e, in caso di violazione ovvero di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne ed inibirne l'uso;
- r) approvare e/o modificare il Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri ed il Codice Etico;
- s) approvare e/o modificare il Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali;
- t) approvare e/o modificare il Regolamento del Centro Tecnico Nazionale;
- u) approvare e/o modificare il modello dello statuto delle Delegazioni ed eventuali regolamenti attuativi;
- v) approvare e/o modificare il Regolamento per l'istituzione delle Delegazioni territoriali;
- w) approvare e/o modificare il Regolamento per la gestione delle società strumentali partecipate;
- x) assegnare tutte le cariche onorifiche previste dal Regolamento Interno Generale;
- y) deliberare, in presenza di gravi e giustificati motivi, la decadenza del Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante dell'Organo di controllo;
- z) proporre all'assemblea le modifiche statutarie.

28.3. Per la gestione straordinaria, il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a. autorizzare l'apertura e il rinnovo di linee di credito;
- b. autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'acquisto di partecipazioni, nominando i propri rappresentanti;
- c. nominare i rappresentanti dell'associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- d. autorizzare l'accettazione di eredità e lasciti testamentari.

28.4. Il Consiglio Nazionale si svolge, garantendo che tutti i membri siano coinvolti e abbiano la possibilità di partecipare informati; esso decide, rispettando i quorum deliberativi, attraverso le delibere collegiali, per consultazione scritta, o per consenso espresso per iscritto, su tutte le materie oggetto di sua competenza.

28.5. Tra la data della proclamazione del nuovo Consiglio Nazionale e il suo insediamento, il Consiglio Nazionale uscente non può proporre modifiche alle norme statutarie ed ai

regolamenti che lo completano e dettagliano, nonché stipulare contratti che non siano stati deliberati in data antecedente quella dell'assemblea elettiva.

Art. 29) Composizione del Consiglio Nazionale ✓

29.1. Il Consiglio Nazionale è composto da quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli associati, sulla base di un apposito Regolamento, ispirato a principi di democrazia, eticità, governabilità e rappresentanza territoriale che deve disciplinare, tra gli altri, la nomina della Commissione elettorale ed il suo funzionamento, le modalità di presentazione delle candidature, le modalità di voto.

L'Assemblea elettiva dovrà essere convocata tra il 1° ed il 31 ottobre dell'anno di scadenza della consiliatura, il Consiglio eletto entra in carica il primo gennaio dell'anno successivo e resta in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo.

29.2. La riunione di insediamento è convocata, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, dal Presidente della Commissione Elettorale ed è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati.

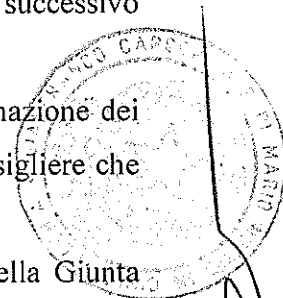
29.3. Nel corso della sua prima riunione, viene definita la composizione della Giunta Esecutiva nel rispetto delle norme riportate nel Regolamento Elettorale e nel Regolamento Generale.

29.4. Il Consigliere che, successivamente all'elezione, ometta di partecipare complessivamente per cinque volte consecutive ai procedimenti di cui all'art. 28.4, o venga interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ovvero che sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, o che abbia subito provvedimento disciplinare con sanzione superiore alla censura, decade dall'ufficio dal momento della notifica del provvedimento.

29.5. L'associato che sia colpito dal provvedimento disciplinare della sospensione non può candidarsi a Consigliere Nazionale fino a che dura la sospensione. L'associato, terminato il periodo di sospensione temporanea, riacquisterà tutti i diritti e doveri di socio.

29.6. Qualora, nel corso del quadriennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dai candidati non eletti che hanno preso il maggior numero di voti; i consiglieri così sostituiti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel Consiglio venissero a mancare la metà più uno dei 15 componenti originariamente eletti, il Consiglio si scioglie, e l'Organo di controllo provvede a

Roberto Fovilla



[Signature]

convocare, entro 60 giorni, una nuova assemblea elettorale che si svolgerà secondo le stesse modalità operative adottate per la precedente elezione. Il Consiglio così eletto resterà in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo e la riunione di insediamento deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di proclamazione.

Art. 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Ai Consiglieri Nazionali, al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, ed al Tesoriere spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica.

31.1. Il Consiglio Nazionale dura in carica per quattro esercizi entra in carica il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua elezione e resta in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo.

31.2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

31.3. Il Consiglio Nazionale decade qualora l'Assemblea Nazionale non approvi il bilancio; in tale evenienza, il Presidente dell'Organo di controllo dovrà provvedere, entro 15 giorni, alla convocazione una nuova Assemblea Elettorale per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Nazionale.

32.1. Il Consiglio Nazionale è convocato, presso la sede o altrove, sempre all'interno del territorio dello stato, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne abbia ricevuto richiesta motivata dalla Giunta Esecutiva Nazionale o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o (in caso di numero decimale inferiore, almeno 5) dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale, contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza.

32.4. Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i

membri dell'Organo di Controllo e questi si dichiarino informati sugli argomenti posti in trattazione.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Nazionale.

33.1. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri (in caso di numero decimale inferiore, almeno 8).

33.2. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal consigliere che abbia età associativa continuativa maggiore, in base a quanto risulta da iscrizione e tesseramento secondo il Libro degli Associati.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale relative alla modifica e all'approvazione dei regolamenti di sua competenza, richiamati dal presente Statuto, sono assunte in presenza di almeno nove dei Consiglieri in carica e con la maggioranza dei presenti.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

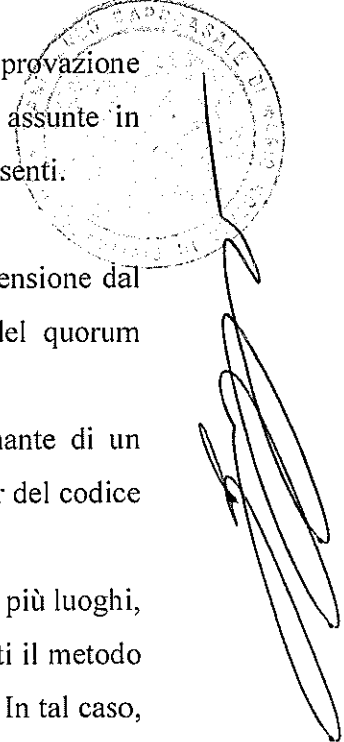
33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto sono equipollenti e non vengono computati ai fini determinazione del quorum deliberativo.

33.7. Alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

33.8. Il Consiglio Nazionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, sia contigui che distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

Roberto Fumelle



e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) nel caso in cui l'assemblea non si svolga in forma totalitaria, è necessario che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati gestiti dall'Associazione, dove gli intervenuti possono partecipare. Si considera che la riunione si tenga nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto che verbalizza.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri.

34.1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del codice del terzo settore.

Sezione III - Giunta Esecutiva

Art. 35) Giunta Esecutiva Nazionale.

35.1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da altri 4 Consiglieri, nominati od eletti secondo le norme riportate nel Regolamento Elettorale.

35.2. La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione, attua le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale, formula le proposte di nomina, scrive le bozze dei regolamenti e predispone i progetti di bilancio da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato nel successivo art. 35.6. Ad essa possono essere devolute o delegate dal Consiglio Nazionale singole e specifiche competenze, fatta salva l'eventuale ratifica delle decisioni adottate. Essa è investita di tutti poteri che le vengono conferiti dal Consiglio Nazionale. La Giunta Esecutiva Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice-presidente Nazionale ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

35.3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con le stesse modalità, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.

35.4. Qualora necessario, può riunirsi e deliberare in conferenza video o telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

35.5. La Giunta Esecutiva Nazionale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

35.6. La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di:

a. predisporre gli strumenti organizzativi per l'attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale;

b. predispone annualmente:

a) il progetto di bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da trasmettere al Consiglio Nazionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per la sua deliberazione;

b) il progetto di bilancio consuntivo, da trasmettere al Consiglio Nazionale, per la sua approvazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea Nazionale per la sua deliberazione;

d. dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;

e. predisporre i calendari dell'attività nazionale proponendoli, per approvazione, al Consiglio Nazionale;

f. definire le modalità di attuazione delle campagne nazionali;

g. proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti dell'associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le proprie partecipate e controllate;

h. favorire l'istituzione delle Delegazioni;

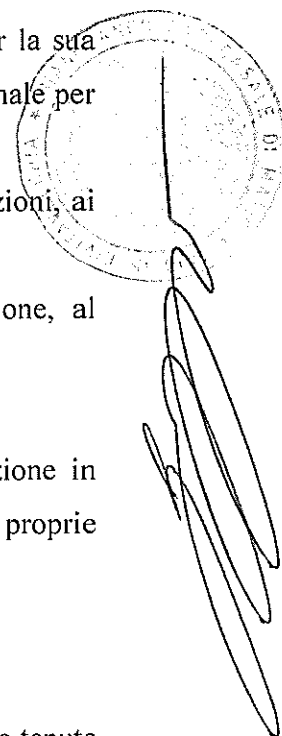
i. prestare l'assistenza alle Delegazioni in occasione della eventuale cessazione;

j. predisporre interventi a livello territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare tenuta amministrativa, nella piena osservanza delle norme statutarie e di legge;

k. predisporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea;

l. proporre al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, il loro mandato e la nomina dei componenti, anche finalizzati alla stesura o revisione dei regolamenti sopra indicati;

Roberto Fucile



- m. proporre al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, l'istituzione, la nomina e la retribuzione di un Direttore Generale;
- n. proporre al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, la nomina di eventuali responsabili di specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;
- o. proporre al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, la nomina di consulenti esterni per specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;
- p. coordinare le attività e le iniziative congiunte tra Delegazioni appartenenti a diversi Coordinamenti.

35.7. La Giunta Esecutiva può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

35.8. La Giunta Esecutiva Nazionale può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.

35.9. Delle riunioni di Giunta Esecutiva deve essere redatto un verbale che deve essere inviato al massimo entro 15 giorni a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.

Sezione IV – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vicepresidente.

36.1. Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la firma sociale ed è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; al Presidente del Consiglio Nazionale spetta di:

- a. effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in conformità all'indirizzo amministrativo e politico espresso dal Consiglio e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b. esercitare le funzioni espressamente delegategli dal Consiglio Nazionale;
- c. verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

e. rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Nazionale;

f. attribuire, ove sia necessario o opportuno, su delibera del Consiglio Nazionale, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Nazionale.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente riferisce delle attività nel frattempo compiute.

36.3. In casi eccezionali di motivate necessità e urgenza (come, a mero titolo esemplificativo, paralisi, inerzia, decadenza del Consiglio Nazionale), il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

36.5. La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di tre mandati consecutivi.

Art. 37) Segretario.

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

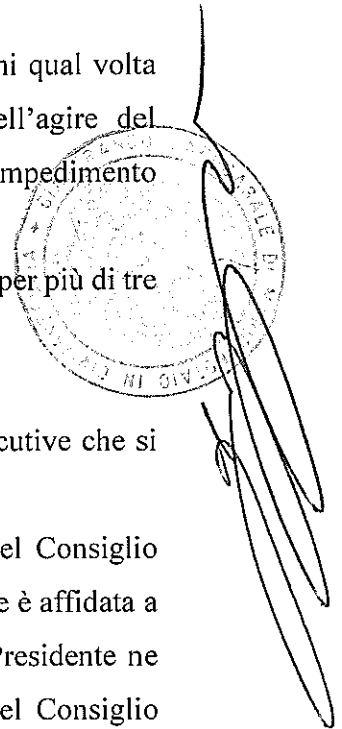
37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Previa approvazione della maggioranza del Consiglio Nazionale, la funzione di verbalizzazione può essere affidata a terza persona, anche non associata, che sarà obbligata alla stessa riservatezza a cui sono tenuti tutti i componenti degli organi associativi.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Nazionale, del Libro dei Verbali della Giunta Nazionale e del Libro degli Associati.

Art. 38) Tesoriere.

38.1. Il Tesoriere:

Roberto Perrella



- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, a sua discrezione ogni tre o sei mesi;
- c) predispone le scritture necessarie alla redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, garantendone la regolarità contabile.

Sezione V – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo.

39.1. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10, CTS.

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

39.2. L'Organo di Controllo è formato da un Collegio di Controllo composto da tre Controllori Effettivi e due supplenti. Ad esso spetta la vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di separazione dei poteri, di leale collaborazione e di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché l'attività di revisione legale obbligatoria, quando siano superati, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS e successive modificazioni.

39.3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea Nazionale fra gli associati che, alla data di convocazione dell'Assemblea, risultino iscritti al registro dei Revisori Legali ed abbiano espresso la loro candidatura nei termini previsti dal Regolamento Elettorale.

39.4. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti, i quali eleggeranno a maggioranza il Presidente dell'Organo di Controllo; nel caso in cui la votazione non porti all'elezione del presidente, assumerà la carica suddetta il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. I primi due candidati non eletti assumeranno il ruolo di Controllori supplenti.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo.

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

40.2. L'associato che sia colpito dal provvedimento disciplinare della sospensione non può candidarsi a componente dell'Organo di Controllo fino a quando dura la sospensione. L'associato, terminato il periodo di sospensione temporanea, riacquisterà tutti i diritti e doveri di socio.

Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo.

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

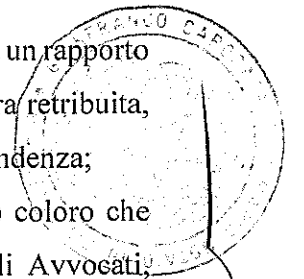
Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo.

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto del principio di separazione di poteri e del principio di leale collaborazione tra gli organi dell'associazione;

Robert Fomella



Handwritten signature.

- c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- d) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- e) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- f) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- g) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- h) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Nazionale, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- i) provvede, in caso di inadempimento da parte degli organi a ciò predisposti, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale; si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice civile, nonché le altre norme di legge concernenti la revisione legale.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. Per tale ragione, dovranno essere trasmesse ai componenti il Collegio le convocazioni degli organi medesimi.

42.3. Il Collegio dei Controllori deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo.

43.1. Se i limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS vengono superati, l'Assemblea dovrà anche deliberare sul compenso per i membri dell'Organo di Controllo per l'intera durata del loro mandato.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale.

44.1. Se il superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS rende obbligatoria la nomina del Revisore Legale, tale incarico potrà essere affidato all'organo di controllo. In tal caso, l'Assemblea, che delibera sull'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, si occuperà anche di stabilire il compenso per l'intera durata del mandato del Revisore Legale.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

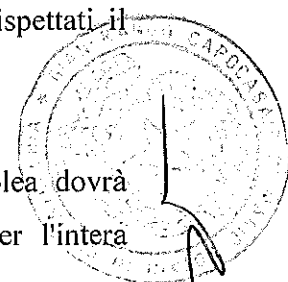
Sezione VI – Comitato Etico

Art. 46) Nomina

46.1. Il Comitato Etico è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette associati che sono rieleggibili.

46.2. I suoi componenti vengono nominati dal Consiglio Nazionale. Sono scelti tra gli associati con comprovata esperienza, professionalità e capacità ad insindacabile giudizio

Roberto Fardella



del Consiglio Nazionale stesso. Non possono essere nominati i componenti in carica del Consiglio Nazionale.

Art. 46bis) Competenze.

46.bis 1. Il Comitato Etico redige ed aggiorna il Codice Etico e lo presenta al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Art. 46.ter) Rinvio

46.ter. 1. Per tutto quanto non previsto in ordine alla compiuta disciplina dell'organo si rinvia ad un capo del regolamento generale.

Sezione VII – Il Collegio dei Probiviri

Art. 47) Nomina.

47.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti fra gli associati che hanno espresso la loro candidatura e che hanno conseguito il maggior numero di voti. Per essere idonei, i candidati devono possedere una comprovata esperienza nelle materie giuridiche, la quale sarà oggetto di un regolamento dedicato approvato dal Consiglio Nazionale, il quale indicherà in modo oggettivo i titoli di studio abilitanti. I membri del collegio dei Probiviri rimangono in carica per quattro anni.

47.2. I membri del Collegio dei probiviri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

47.3. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti, i quali eleggeranno a maggioranza il Presidente del Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui la votazione non porti all'elezione del presidente, assumerà la carica il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. I primi due candidati non eletti assumeranno il ruolo di Probiviri supplenti.

47.4. La carica di probiviro è incompatibile con quella di componente degli altri Organismi Nazionali o degli Organismi Territoriali.

Art. 47 bis) Competenze.

47bis. 1. Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di giurisdizione interna ed esercita esclusivamente la funzione giurisdizionale nel pieno rispetto del principio di separazione dei poteri e del divieto d'immistione nell'esercizio delle funzioni di tutti gli altri organi, evitando conflitti di attribuzione. Pertanto, il Collegio dei Probiviri non può partecipare in nessuna forma all'attività di indirizzo politico, all'attività amministrativa e/o normative,

nonché gestoria e tecnica dell'associazione e, per l'effetto, non può esprimere alcun parere di nessun tipo o natura sulle decisioni e deliberazioni dell'associazione.

47bis. 2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dagli organi istituzionali o dai singoli associati.

47bis. 3. Il Collegio dei Probiviri ha competenza per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o gli Organismi della stessa.

47bis. 4. Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi disciplinari, con particolare riguardo alle norme previste nel Codice etico.

47bis. 5. Il Collegio dei Probiviri non ha il potere di emettere provvedimenti cautelari; ne ha giurisdizione sull'impugnativa delle deliberazioni, dei regolamenti e degli altri atti, per i quali è competente l'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione.

Art. 47 ter) Funzionamento.

47ter. 1. Le modalità di funzionamento ed intervento del Collegio dei Probiviri sono disciplinate da apposito Regolamento.

47ter. 2. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, previa istruttoria, con provvedimento scritto motivato, a pena di inefficacia, entro il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del ricorso.

Sezione VIII Centro Tecnico Nazionale

Art. 48) Nomina.

48.1. Il CTN è nominato dal Consiglio Nazionale la sua composizione ed il suo funzionamento sono rimessi all'apposito Regolamento.

Art. 48 bis) Competenze.

48bis 1. Il Centro Tecnico Nazionale è responsabile degli aspetti didattici e formativi erogati dall'Associazione, definendo i programmi dei corsi di formazione e dei test di verifica per l'attribuzione delle varie qualifiche; si occupa della predisposizione del materiale didattico per i vari livelli di corso.

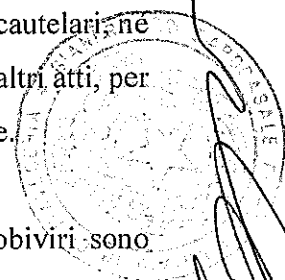
Capo II Il livello territoriale o periferico

Art. 49) La Delegazione.

49.1. La Delegazione è il livello organizzativo Territoriale della F.I.S.A.R. all'interno della quale gli associati esercitano l'attività associativa. I rapporti tra le Delegazioni e

Roberto

Roberto



l'Associazione sono regolati, oltre che dalla "Normativa Applicabile" da apposito contratto sottoscritto tra le parti.

49.2. Sono definite "storiche" e possono fregiarsi di tale appellativo, le delegazioni riconosciute tali alla data del 31 dicembre 2017 e tutte quelle che, previa richiesta al Consiglio Nazionale, sono state costituite ed hanno operato continuativamente da almeno 25 anni e che in tutto questo periodo non siano state oggetto di Commissariamento ai sensi dell'art. 28.2 h) o abbiano violato il Codice Etico. L'appellativo di "Delegazione Storica" si perde in caso di Commissariamento.

49.3. Il territorio di competenza della Delegazione viene stabilito dal Consiglio Nazionale, sentito il parere del Centro Tecnico Nazionale, in base sia all'omogeneità storico-culturale della zona ed alle sue tipologie agroalimentari, sia a specifiche esigenze organizzative.

49.4. La Delegazione assume identità giuridica e fiscale autonoma; è retta da un proprio Statuto approvato dall'Assemblea degli associati della Delegazione, conforme al modello approvato dal Consiglio Nazionale, nonché dagli eventuali Regolamenti attuativi, anch'essi conformi ai modelli approvati dal Consiglio Nazionale.

49.5. La Delegazione è gestita dal Consiglio di Delegazione, eletto dall'Assemblea degli Associati della Delegazione. Il Consiglio di Delegazione elegge tra i propri membri il Delegato Fisar il quale ne ha la rappresentanza legale. I componenti del Consiglio di Delegazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'incarico di Delegato non può essere ricoperto dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. In caso di decadenza del Consiglio Nazionale della F.I.S.A.R. nel corso del mandato, il Delegato prende atto dello scioglimento del Consiglio Nazionale, dichiara sciolto il Consiglio di Delegazione e convoca nuove elezioni che devono tenersi nei 30 giorni successivi a quelle fissate per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

49.6. L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota sociale e che siano iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la potestà genitoriale. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano

particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso.

49.7. Tutti gli associati della Delegazione sono associati F.I.S.A.R. A.P.S., la quale rilascia la tessera di socio.

49.8. La Delegazione può essere commissariata, su provvedimento del Consiglio Nazionale, come previsto all'art. 28 comma 2 lettera h) del presente Statuto.

49.9. L'eventuale scioglimento della Delegazione non comporta, per gli associati della stessa, la perdita della qualifica di associato della F.I.S.A.R. A.P.S..

49.10. Le Delegazioni Territoriali, nell'ambito delle competenze loro attribuite, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria.

49.11. Gli organismi nazionali dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Delegazioni territoriali, le quali rispondono, unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili.

Art. 50) I Coordinamenti Territoriali.

50.1. Le attività e le iniziative delle Delegazioni che possano assumere caratteristiche e dimensioni tali da interessare eventualmente ambiti territoriali ricadenti nel territorio di competenza di altre Delegazioni, sono subordinate all'assenso del Consiglio Nazionale, al fine di renderle coerenti con i programmi nazionali stessi. Allo scopo di favorire la collaborazione tra le varie Delegazioni ed il Consiglio Nazionale, sono istituiti i Coordinamenti Territoriali.

50.2. I Coordinamenti territoriali sono macro-aree geografiche all'interno del territorio nazionale, che contengono più delegazioni fra di loro fisicamente contigue.

50.3. Le macro-aree sono definite dal Consiglio Nazionale di intesa con il CTN, sentite le delegazioni coinvolte e tenuto conto della distribuzione geografica degli associati e delle Delegazioni stesse sul territorio.

50.4. Il Consiglio Nazionale ratifica la nomina e/o la revoca del Coordinatore territoriale, eletto dalle delegazioni per ciascuna macro area geografica. La proposta, l'elezione, la nomina, il funzionamento e la revoca del Coordinatore Territoriale sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Delegazione



[Signature]

50.5. Il Coordinatore Territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e partecipa di diritto, previa convocazione e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne decide il rimborso spese.

50.6. Il funzionamento e la gestione dei Coordinamenti Territoriali verranno disciplinati nel “Regolamento per il funzionamento dei Coordinamenti Territoriali” approvato dal Consiglio Nazionale.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 51) Esercizi associativi.

51.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 52) Bilancio d'esercizio.

52.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, tramite l'apposita area riservata del sito istituzionale, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 53) Bilancio sociale.

53.1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio secondo i modelli ministeriali di cui al D.M. 5 marzo 2020. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino il milione di euro annui, l'Associazione redige anche il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto ministeriale, e lo pubblica nel proprio sito internet.

Art. 54) Scritture contabili.

54.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 55) Libri dell'Associazione.

55.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale;

e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta Nazionale Esecutiva, qualora costituita;

f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

55.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

55.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Nazionale può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

55.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale è tenuto a cura del Consiglio Nazionale e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ciascun Associato mediante le proprie credenziali di accesso al Cluod, nel rispetto delle normative sulla privacy e del diritto alla riservatezza.

55.5 Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni della Giunta Nazionale Esecutiva è tenuto a cura della Giunta stessa e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ciascun Associato mediante le proprie credenziali di accesso al Cluod, nel rispetto della normativa sulla privacy e del diritto alla riservatezza.

55.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Per le modalità di consultazione si rimanda all'apposito regolamento.

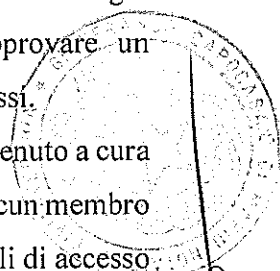
Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 56) Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

56.1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale straordinaria delibera la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte le obbligazioni sociali in essere alla data della delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 45, comma 1, CTS.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Roberto Fomella



[Handwritten signature]

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 57) Clausola di risoluzione delle liti endoassociative.

57.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47bis.

57.2. I Probiviri non sono arbitri, rituali, né irrituali, ma organi dell'associazione ai quali è demandata la soluzione delle controversie relative ai rapporti endoassociativi.

57.3. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010, salvi i casi di urgenza, come le istanze cautelari e i procedimenti monitori.

Art. 58) Norme di rinvio.

58.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da elaborarsi a cura della Giunta Esecutiva Nazionale e da approvarsi da parte del Consiglio Nazionale.

58.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti per le associazioni/enti di tipo associativo non aventi scopo di lucro.

Art. 59) Norme transitorie e di attuazione.

59.1. I regolamenti attuativi, come di seguito elencati, devono essere adeguati alle modifiche del presente statuto entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.

1. Regolamento interno generale;
2. Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Elettorale.
3. Regolamento di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne.
4. Regolamento per l'utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi.
5. Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri.
6. Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali.
7. Regolamento del Centro Tecnico Nazionale.
8. Regolamento Accesso agli Atti
9. Codice Etico.

10. Statuto tipo della Delegazione territoriale e Regolamento per l'istituzione e la gestione delle Delegazioni stesse.

11. Regolamento per la gestione di società strumentali partecipate.

59.2. I regolamenti attuativi attualmente vigenti troveranno applicazione soltanto in quanto compatibili, restando abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente statuto, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.

Roberto Porcillo

